



Le leggi che tutelano il software

Come si tutela un nuovo software?

Valerio F., Roma

Chi crea un nuovo software si aspetta di essere ritenuto titolare di un diritto esclusivo sul suo sfruttamento. La globalizzazione, favorita dalla diffusione di internet, accentua il problema della tutela dell'invenzione in campo nazionale e internazionale. I possibili strumenti di tutela sono tre: il marchio di fabbrica (articoli 7, 28 codice della proprietà industriale) la cui registrazione attribuisce al richiedente il diritto di esclusiva sullo stesso con effetti per dieci anni dal deposito della domanda e possibilità di rinnovi alla scadenza; il diritto d'autore (un poco differente dal copyright dei Paesi di Common Law, quali Stati Uniti e Gran Bretagna) che è il diritto esclusivo di diffusione e sfruttamento dell'opera d'ingegno di carattere creativo previsto da diversi ordinamenti nazionali (tra cui quello italiano) e da convenzioni internazionali (Convenzione di Berna). Esso tutela uno specifico codice del programma: non è consentito copiare parti di quel programma ma è lecito ideare un altro programma avente le medesime funzioni; il brevetto (codice civile, titolo IX) che attribuisce al suo autore il diritto esclusivo di sfruttamento dell'opera su di un territorio e per un periodo limitato. Il dibattito su quale sia la forma di tutela migliore e più efficace è tuttora acceso in tutta la Comunità europea e nel mondo.

Avvocato Amedeo Di Segni, Studio Legale Di Segni, Roma

Quando si comincia a guadagnare

Noto il costo, come faccio a determinare il prezzo che mi garantisce il margine che desidero?

Annalisa G., via e-mail

Al momento di definire il prezzo da indicare nella nostra offerta siamo a conoscenza dei costi che andremo a sostenere grazie al lavoro che abbiamo fatto in fase di preventivo: abbiamo stimato i costi delle merci da acquistare e delle eventuali lavorazioni esterne che ci servono, abbiamo inoltre ipotizzato i tempi di realizzazione e i relativi costi. Ci ricordiamo, inoltre, che nell'ultima analisi di bilancio i costi avevano un'incidenza del x% (per esempio 75%) e che ciò garantiva un sostanziale pareggio del bilancio; in altre parole un margine di contribuzione del 25% (ovvero 1-x%) era sufficiente a coprire i costi di struttura. In queste situazioni molti maggiorano il costo ottenuto con il preventivo del 25% convinti di ottenere il prezzo che garantisca la copertura dei costi di struttura, ma così facendo incorrono in un grave errore: gli indici calcolati nelle analisi di bilancio si riferiscono al fatturato, in altre parole al denominatore c'è il fatturato. Ipotizzando un costo di 80 euro e maggiorandolo del 25% otteniamo un prezzo di 100 euro, ma tale valore garantisce un margine di contribuzione solo del 20%, ovvero (100-80)/100. La formula da utilizzare è invece: $\text{prezzo} = \text{costo} / x\%$, nell'esempio $80/75\% = 106,66$, infatti $(106,66-80) / 106,66 = 25\%$.

Dott. Ing. Gaetano Comandatore, Bedeschi Comandatore Consulting S.r.l., Milano

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 E-mail:
ilmondo.professionhelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Come si calcola il costo di trasporto al chilometro

Sono un autotrasportatore e i clienti mi chiedono le offerte espresse in euro/kg, come faccio?

Andrea G., Milano

Purtroppo il peso della merce trasportata influenza solo in minima parte il costo di un trasporto, perché incide solo sul consumo del carburante; tutti gli altri costi (retribuzione dell'autista, ammortamento e manutenzione del mezzo, pedaggio, bollo e assicurazione) non variano al variare della quantità di merce trasportata. In altre parole, il peso della merce trasportata non è un cost driver. La distanza percorsa, espressa in chilometri, è invece un ottimo cost driver, da cui dipendono tutte le spese tipiche di un trasporto a eccezione del bollo e dell'assicurazione. Di solito, quindi, si determina il costo medio di 1 chilometro e quindi si calcola il costo per chilogrammi-chilometro (ovvero il costo che si sostiene per trasportare 1 chilogrammo per una distanza di 1 chilometro), dividendo il costo al chilometro per il numero medio di chilogrammi che si trasportano (o si pensa di trasportare) per la tratta in esame tenendo conto delle caratteristiche del mezzo (portata e dimensione espressa in posti pallets) e della merce (media di kg/pallets). Moltiplicando il costo per chilogrammi-chilometro per la lunghezza del trasporto da quotare si ottiene il costo unitario della tratta in esame. Se la tratta non è al momento coperta c'è il rischio di fare il viaggio di ritorno «vuoti», ed è ovviamente un costo da tener presente.

Dott. Ing. Gaetano Comandatore Bedeschi Comandatore Consulting S.r.l., Milano